Convenzione tra il Comune di Pogliano Milanese e le Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi per la consultazione e verifica on-line dei dati anagrafici

(sono esclusi i dati sensibili e giudiziari)

L'anno il giorno	del mese di	i	, presso i Servizi	
Demografici del Comune di Pogliano Milanese, siti in Piazza Volontari Avis-Aido n. 6,				
TRA				
La dr.ssa Lucia Carluccio, nata a	Busto Arsizio (VA) il	30/09/1969 e domi	ciliata, per la carica in	
Pogliano Milanese, Piazza Volont	ari Avis-Aido 6, che int	terviene al presente a	atto nella sua qualità di	
Responsabile dell'Area Affari G	Generali, e quindi in	rappresentanza del	Comune di Pogliano	
Milanese, (C.F. 86502140154) con sede in P.zza Avis-Aido 6, legittimata alla firma della presente				
convenzione, in virtù della Deliberazione della Giunta Comunale n del/12/2015;				
${f E}$				
II dou	mata a	:1		
Il dott.				
domiciliato per la carica in				
presente atto nella sua qualità				
n, legittimato alla firma della presente convenzione, in				
virtù della Deliberazione/atto n	del		;	
PREMESSO				
che il Comune di Pogliano Milandigitalizzazione dei processi am sempre procedure informatizzate eccetto quelli sensibili e giudizi perseguimento di finalità di tipo is	ministrativi a carico de per al consultazione ari, a favore delle pu	lell'Amministrazione e la verifica on-lir	e e che promuove da ne dei dati anagrafici,	
che l'Ente fruitore ha depositato "Richiesta di Adesione", che cost	n datatuisce parte integrante o	Prot. n. della presente Conve	apposita enzione,	
VISTI				
La Legge 24 dicembre 1954,	n. 1228 "Ordinam	ento delle anagra	fi della popolazione	

Art. 18 (articolo sostituito dal DPR 154/2012 che ha introdotto i principio della "residenza in tempo reale") Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica. 1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c),

residente" e D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Regolamento anagrafico della popolazione

residente", di quest'ultimo in particolare:

l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni (...)

- Art. 18-bis (articolo inserito dal DPR 154/2012 che ha introdotto il principio della "residenza in tempo reale") Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti. 1. L'Ufficiale d'Anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esisti degli eventuali accertamenti svolti dal Comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro Comune, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della legge citata. 2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficiale d'Anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione. 3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'interessato a decorre dalla data della ricezione della dichiarazione (...)
- **Art. 33** Certificati anagrafici. 1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. 2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco. 3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
- **Art. 34** Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca. 1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente (...)
- Art. 35 Contenuto ei certificati anagrafici. 1 (...) 2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento. 3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato. 4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
- **Art. 37** Divieto di consultazione delle schede anagrafiche. 1. E' vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di Finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il deposito dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (...)

- **Art. 16** Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
- **Art. 40** Certificati. 1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (...)
- Art. 43 Accertamento d'Ufficio. 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni (...) 2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate di cittadini. 3. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione di cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente (...) 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. 5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. 6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telefonico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
- **Art. 44-bis** Acquisizione d'ufficio di informazioni. 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
- Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazione. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria,

- r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
- Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
- **Art. 71** Modalità di controlli. 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante (...)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

- Art. 11 Modalità di trattamento e requisiti dei dati. 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
- **Art. 15** Danni cagionati per effetto del trattamento. 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11.
- **Art. 18** Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici. 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento

delle funzioni istituzionali. 3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato. 5. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione.

- Art. 19 Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari. 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
- **Art. 24** Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso. 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
- **Art. 28** Titolare del trattamento. 1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- Art. 29 Responsabile del trattamento. 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza del e disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
- **Art. 30** Incaricati del trattamento. 1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. 2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata proposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
- **Art. 31** Obblighi di sicurezza. 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

- Art. 34 Trattamento con strumenti elettronici. 1.Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
- **Art. 177** Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'art. 34 c. 1 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

Il D.Lgs. 7 marzo 2005n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

- Art. 12 Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa. 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese (...) 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazione e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche (...)
- Art. 50 Disponibilità dei dati delle pubbliche Amministrazioni. 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da un pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma t, salvi i casi previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 24, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dall'art. 43 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.
- Art. 52 Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'art. 2 comma 2, secondo le disposizioni del presente codice nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria (...)

Art. 58 Modalità della fruibilità del dato. 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato. 2. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relative a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (...)

La Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

Art. 3-bis Uso della telematica. 1. Per consentire maggiore efficienza nella loro attività le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Art. 18 Autocertificazione (...) 1. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggetti, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'art. 2 comma 1 lettera C prevede che le pubbliche amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di "collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici".

II D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in particolare:

Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati. 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/2000; b) le convenzioni-quadro vote a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del CAD; c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 22 ottobre 1999, n. 8, recante "Modalità di svolgimento delle procedure di controllo previste dall'art. 11 del DPR 20 ottobre 1998, n. 403, Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".

La circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002, n. 3 che, in sintesi, recita: (...) Com'è noto, l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo n. 445 del 28.12.2000 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 37 del D.P.R. 223 del 30.05.1989, il quale prevedeva che i collegamenti telematici tra i comuni e gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, ovvero che erogano servizi di pubblica utilità, dovessero essere autorizzati dal Ministero dell'Interno.

A seguito dell'intervenuta abrogazione, pertanto, i comuni provvederanno ad autorizzare direttamente, i predetti collegamenti con gli organismi sopra citati, restando in capo al Ministero dell'Interno la funzione di vigilanza sulla corretta tenuta delle anagrafi, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive integrazioni (...)

La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14, recante "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2001 n. 183".

In conformità alle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD - edito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, giugno 2013 (v.2.0) ed il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali datato 4 luglio 2013 con il quale la predetta Autorità ha espresso propri orientamenti in ordine alla stesura delle sopra richiamate linee guida.

CONSIDERATO

che alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art. 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con taluni enti pubblici nazionali a mezzo sistema SAIA;

che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori pubblici servizi l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;

che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore e che il Comune di Pogliano Milanese ha attivato una procedura informatica di consultazione del data-base anagrafico nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;

che, ai sensi degli artt. 43, 44-bis e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza;

che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;

che, in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo o richieste di stati, fatti o qualità personali, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri d'ufficio.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse e definizioni)

La narrativa che precede, l'Allegato Tecnico di cui all'art. 3 e la Richiesta di Adesione alla Convenzione per l'accesso telematico ai dati anagrafici costituiscono parti integranti del presente atto.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- Ente erogatore: l'amministrazione municipale di Pogliano Milanese Servizi Demografici Area Affari Generali titolare di banche dati accessibili per via telematica che ha la responsabilità della raccolta, conservazione del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso sulla base delle convenzioni da questi predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58 c. 2 del CAD;
- **Ente fruitore**: l'amministrazione o la società pubblica e il gestore di servizio pubblico che accede ai dati resi disponibili dall'Ente erogatore, per lo svolgimento dei compiti istituzionali;
- **Dato anagrafico**: dato personale (sono esclusi quelli sensibili e giudiziari) desumibile dalla certificazione anagrafica e dai registri delle Anagrafi della Popolazione Residente e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero;
- Accessibilità e fruibilità telematica ai dati: proprietà dei sistemi informatici meglio specificati nell'Allegato Tecnico, mediante i quali viene data la possibilità all'Ente fruitore di accedere ai dati anagrafici attraverso il sito istituzionale dell'Ente erogatore;
- **Convenzione**: accordo per adesione ove sono indicati i limiti e le condizioni di accesso al dato anagrafico, per finalità istituzionali, volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali di natura anagrafica ai sensi della vigente normativa in materia;
- **Richiesta di Adesione**: istanza di accesso telematico per la consultazione e la verifica on-line di predeterminati dati anagrafici, rispondenti ai principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità istituzionali perseguite.

Art. 2 (Finalità)

La convenzione ha la finalità di consentire l'accesso telematico unidirezionale ai dati anagrafici conservati nei registri dell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) e nell'Anagrefe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), secondo i principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'Ente fruitore.

Art. 3

(Modalità di accesso, misure di sicurezza e riservatezza delle informazioni)

L'accesso al dato anagrafico avviene in conformità al quadro normativo in premessa e secondo le modalità specificate nell'Allegato Tecnico.

Le credenziali di accesso saranno assegnate dal Comune di Pogliano Milanese e comunicate via PEC al Responsabile del trattamento (e/o Incaricati dal Responsabile se muniti di indirizzo PEC), la password provvisoria verrà modificata dall'Incaricato al primo utilizzo.

L'Amministratore del Sistema, in qualità di Incaricato al trattamento dei dati, si configura anche come responsabile per le operazioni di collegamento, di concessioni di credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica e di controllo periodico degli accessi effettuati dall'Ente fruitore, nei limiti imposti nella presente convenzione.

La Responsabile Area Affari Generali, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, designata dal Sindaco si configura come responsabile per le valutazioni amministrative di accesso ai dati anagrafici, nei limiti imposti nella presente convenzione.

Il Comune si riserva di disabilitare gli accessi, qualora si rilevino delle anomalie nell'utilizzo del sistema o per impossibilità di contattare gli utenti incaricati.

Ogni modifica alla configurazione del servizio, così come indicata nel presente documento e nei relativi allegati, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.

Art. 4 (Servizio)

Il servizio di consultazione dei dati anagrafici consentirà, in generale, l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in ottemperanza ai principi di semplificazione amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'accesso e la consultazione più estesa dei dati contenuti negli atti anagrafici è consentita al solo personale appositamente incaricato dall'autorità giudiziaria ed agli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di Finanza.

Pertanto, a fronte delle finalità istituzionali perseguite sono possibili tre diversi livelli di accesso secondo i seguenti criteri:

- 1. **livello base**: dati anagrafici relativi al nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale (validato dall'Agenzia delle Entrate o non validato);
- 2. **livello intermedio**: dati anagrafici previsti nel livello base implementati con dati relativi allo stato di famiglia, allo stato civile ed alla cittadinanza;
- 3. **livello completo**: totalità dei dati anagrafici contenuti nei modelli ufficiali previste dall'Istat AP5 e AP6 e cartellini Carte d'Identità (esclusivamente per le forze dell'ordine e di polizia giudiziaria).

Il livello di accesso, determinato sulla base del riferimento normativo che legittima il fruitore ad accedere al dato anagrafico ed alla finalità istituzionale perseguita, è proposto espressamente dall'Ente fruitore all'atto della richiesta di adesione alla Convenzione.

Al fine di rendere consultabili al singolo utente esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità in concreto perseguite, è disposta la diversificazione dei profili di accesso del personale da abilitare, secondo l'unito atto di adesione.

Livelli di accesso gradualmente più ampi possono essere autorizzati soltanto a fronte di documentate esigenze del fruitore.

Il dato anagrafico è aggiornato alla data della consultazione. Sono fatti salvi i provvedimenti di ripristino della posizione anagrafica precedente (in caso di variazione di indirizzo) e la cancellazione anagrafica dell'interessato dai registri della popolazione residente a seguito di esito negativo del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 18-bis del DPR 223/89 in premessa richiamati.

La storicità del dato anagrafico consultabile telematicamente decorre indicativamente dal 1° gennaio 1990.

Le ricerche storiche per i periodi precedenti a tale data sono eseguite direttamente dall'ufficio anagrafe su motivata istanza.

Art. 5 (Oneri economici)

L'accessibilità e la fruibilità in rete di dati dall'archivio anagrafico è senza oneri economici. Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione a Internet e/o i costi derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura di collegamento con il Comune di Pogliano Milanese. Non sono previste spese contrattuali.

Art. 6

(Titolare del trattamento del dato)

Il Comune di Pogliano Milanese è il titolare dei dati anagrafici ed è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

L'Ente fruitore, per effetto dell'esecuzione della convenzione e della conseguente comunicazione dei dati personali, è a sua volta titolare del trattamento dei dati e della riservatezza dei dati oggetto di comunicazione da parte dell'erogatore (Vedi provvedimento del Garante della privacy n. 332 del 04.07.2013), nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, ed è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Tuttavia, come previsto dall'art. 58 comma 1 del CAD, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo. Conseguentemente, il soggetto richiedente, ovvero l'Ente fruitore, si impegna a non cedere a terzi i dati cui accedono attraverso la Convenzione.

Art. 7

(Responsabili e incaricati del trattamento dei dati)

Il fruitore deve designare gli incaricati del trattamento nonché l'eventuale responsabile del trattamento, garantendo che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente a tali soggetti.

La designazione degli incaricati e dell'eventuale responsabile è resa nell'apposita richiesta di adesione alla convenzione di accesso telematico ai dati anagrafici.

Nei predetti atti di nomina sono altresì indicate le responsabilità derivanti dal trattamento dei dati e i limiti entro cui detto trattamento potrà essere effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003

Il Responsabile dell'Ente fruitore deve effettuare entro il mese di dicembre di ogni anno, anche in collaborazione con l'Ente erogatore, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione di accesso ai dati anagrafici in relazione alle funzioni attribuite e sull'attualità delle utenze attive

Art. 8 (Durata ed Esecuzione)

La presente convenzione ha una validità di un anno dalla sottoscrizione ed è automaticamente rinnovata per i successivi tre anni a condizione che venga accertato il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

La presente convenzione può essere modificata in considerazione dell'evoluzione normativa e delle specifiche dei contenuti tecnici dell'evoluzione tecnologica.

Letto, confermato e sottoscritto.	
Per il Comune di Pogliano Milanese	Per l'Ente fruitore